

L'attivazione del canale di comunicazione con il Registro delle Imprese e l'iscrizione delle cariche sociali al Registro delle Imprese

**La nomina degli amministratori delle società che
adottano il sistema tradizionale; la validità delle
delibere assembleari; la decorrenza e la *prorogatio*.**

Barbara Fasoli Braccini
Consigliere Fondazione Telos

21 marzo 2025

I **primi amministratori** sono nominati nell'**atto costitutivo** mentre **gli amministratori successivi** sono nominati dall'**assemblea**. **La competenza dell'assemblea è inderogabile** salvo alcuni casi espressamente previsti dalle disposizioni codicistiche.

È legittima la clausola dello statuto di una s.p.a. che attribuisca ad una o più categorie di azioni il diritto di nominare una componente minoritaria del consiglio di amministrazione o degli organi di controllo; ove una di tali categorie rappresenti almeno la metà del capitale sociale, può esserle riconosciuto il diritto di nominare la maggioranza dei componenti di detti organi.

La mancata convocazione dell'assemblea secondo le modalità previste dallo statuto e dalla legge può determinare **l'inesistenza** delle deliberazioni adottate, secondo il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale.

Nel caso in cui questa sia inesistente può essere impugnata entro 3 anni da chiunque vi abbia interesse e se incide su diritti indisponibili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., se nel corso dell'esercizio **vengono a mancare uno o più amministratori**, gli **altri** provvedono a **sostituirli** con **deliberazione** approvata dal **collegio sindacale**, purché la **maggioranza** sia **sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea**.

Gli **amministratori** così nominati **restano** in carica fino alla **prossima assemblea**. La **ratifica** da parte dell'**assemblea** comporta la **permanenza in carica** degli stessi fino alla **scadenza** di quelli in carica all'atto della loro nomina.

La governance basata sul sistema tradizionale segue la stessa logica della **tripartizione dei poteri** (legislativo, esecutivo e giudiziario) tipica dello Stato:

- **Consiglio di amministrazione:** organo a cui spetta il potere di gestione;
- **Collegio sindacale:** organo a cui spetta il potere di controllo;
- **Assemblea generale degli azionisti:** organo a cui spettano vari compiti, tra cui quello di nominare e revocare i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; esercitare nei loro confronti l'azione di responsabilità e approvare il bilancio.

Questa tripartizione dei poteri fa ritenere il sistema più garantista rispetto al Sistema monistico e dualistico



Caratteristica	Sistema Tradizionale	Sistema Monistico	Sistema Dualistico
Separazione tra gestione e controllo	✓ Chiara distinzione tra CdA e Collegio Sindacale	✗ Controllo interno al CdA (Comitato per il controllo)	✗ Controllo interno con separazione tra Consiglio di Sorveglianza e Consiglio di Gestione
Controllo Indipendente	✓ Il Collegio Sindacale è autonomo	✗ Il controllo è affidato a un comitato interno al CdA	✗ Il Consiglio di Sorveglianza nomina e revoca i gestori
Trasparenza delle decisioni	✓ Assemblea con potere chiaro di nomina e revoca	✗ Il CdA ha più poteri concentrati	✗ Il Consiglio di Sorveglianza ha un forte controllo interno
Facilità di intervento su irregolarità	✓ Collegio Sindacale può segnalare al Tribunale	✗ Controllo meno efficace (più autoregolato)	✗ Più lento, il Consiglio di Sorveglianza deve deliberare prima di intervenire
Tutela dei soci di minoranza	✓ Più garanzie di trasparenza	✗ Minori strumenti di controllo esterno	✗ Il potere del Consiglio di Sorveglianza può limitare i soci

Il modello tradizionale è l'unico modello possibile nelle **società a responsabilità limitata (S.r.l.)** a differenza delle **società per azioni (S.p.A.)**, che possono scegliere tra **modello tradizionale, dualistico o monistico**.

L'amministrazione può essere organizzata in modo **flessibile** all'interno del **modello tradizionale ovvero** scegliendo tra:

- ✓ **Amministratore unico** → Un solo soggetto che gestisce la società.
- ✓ **Consiglio di Amministrazione (CdA)** → Organo collegiale che delibera a maggioranza.
- ✓ **Più amministratori con poteri disgiunti o congiunti** → Ogni amministratore può agire da solo (disgiunti) o serve il consenso di tutti (congiunti).

Partecipazione dei soci alla gestione:

- Vietata nelle spa (ai sensi dell'art.2380 bis)
- Nelle srl non si rinviene una norma che affida la gestione esclusivamente agli amministratori (v. per la s.p.a. art. 2380 bis)
- L'art. 2468, 3° comma consente di affidare ai soci particolari diritti amministrativi, di regola modificabili all'unanimità
- L'art. 2479, 1° comma consente all'atto costitutivo di affidare ai soci (sottraendole agli amministratori) decisioni su materie in esso indicate
- L'art. 2479, 1° comma consente a ciascun amministratore (anche in caso di amministrazione collegiale) o a tanti soci che rappresentano un terzo del capitale di sottoporre ai soci la decisione su qualsiasi argomento.



Differenze in sintesi:

Aspetto	S.p.A. (Sistema Tradizionale)	S.r.l.
Consiglio di Amministrazione (CdA)	✓ Obbligatorio (se non c'è un amministratore unico)	✗ Non obbligatorio
Collegio Sindacale	✓ Sempre obbligatorio	✗ Solo se superati i limiti dell'art. 2477 c.c.
Separazione tra gestione e controllo	✓ CdA separato dal Collegio Sindacale	✗ I soci possono controllare direttamente gli amministratori
Poteri dell'assemblea	✓ Può solo nominare e revocare amministratori	✓ Può anche impartire direttive agli amministratori
Nomina degli amministratori	✓ Vincolata a norme rigide	✓ Maggiore libertà statutaria
Obbligo di revisione legale dei conti	✓ In molte S.p.A. è obbligatoria	✗ Solo se si superano determinati limiti
Governance	Più rigida e strutturata	Più flessibile



-Ai fini dell'applicazione della richiamata disciplina, è però necessario far sempre riferimento alle **disposizioni statutarie**, le quali possono prevedere che, a seguito della **cessazione** di taluni **amministratori cessi l'intero consiglio**.

In questo caso non è possibile la cooptazione e **l'assemblea** per la nomina del nuovo consiglio deve essere **convocata d'urgenza** dagli amministratori rimasti in carica.

La **nomina del nuovo amministratore** deve essere **comunicata** al soggetto prescelto e deve essere **accettata**.

L'accettazione può essere anche **tacita**: si può infatti parlare di accettazione della carica nei casi in cui vengono posti in essere **atti incompatibili con la volontà di rifiutare**, come il compimento di un **atto di amministrazione**.

Con l'accettazione si costituisce il rapporto tra le parti. Se, invece, il **designato non accetta l'assemblea** deve essere **nuovamente convocata** per la nomina di un nuovo amministratore.



Pubblicità della nomina

All'atto di nomina degli amministratori - sia per le s.r.l. che per le s.p.a. si applicano il quarto e quinto comma dell'art. 2383

ART. 2383, c. 4, c. 5

- Entro 30 gg. dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.



La nomina degli amministratori **diviene efficace immediatamente al momento della deliberazione assembleare**, salvo diversa disposizione statutaria.

Questo implica che l'amministratore entra in carica subito dopo la sua nomina, indipendentemente dall'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'iscrizione ha natura **dichiarativa** e non **costitutiva** ma è **fondamentale per permettere ai terzi di sapere chi ha il potere di rappresentanza**.

Secondo l'**articolo 2630 del Codice Civile**, chiunque, essendo obbligato per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€103 a €1032**. La misura ridotta della sanzione è ridotta in ragione di un terzo se la denuncia/iscrizione avviene entro 60 giorni dalla nomina.

Azione	Possibile senza iscrizione in CCIAA?	Rischi
Rappresentare la società in giudizio	✔ Sì, ma contestabile	La controparte può eccepire il difetto di legittimazione processuale
Stipulare un contratto	✔ Sì, internamente valido	Se contestato, può essere dichiarato inefficace nei confronti dei terzi
Opponibilità ai terzi	✘ No	Serve l'iscrizione per la piena opponibilità



Il potere di rappresentanza è il potere di manifestare esternamente nei confronti dei terzi la volontà sociale, cioè il potere di obbligare la società nei confronti dei terzi

Lo Statuto indica a quale carica sociale è ricondotto il potere di rappresentanza, generalmente Presidente del CdA e Amministratore delegato. Nel registro delle imprese i rappresentanti in carica risultano identificati personalmente e nominalmente

È opportuno, infine, precisare che il potere di rappresentanza è dissociato dal potere di amministrazione: quest'ultimo spetta al consiglio di amministrazione, quale organo collegiale, mentre il primo è di pertinenza del presidente del consiglio di amministrazione ed, eventualmente, di uno o più consiglieri delegati.

Nel caso di Amministratore Unico poteri di gestione e di rappresentanza convergono su un unico soggetto

L'ampiezza dei poteri di gestione può non coincidere con quella dei poteri di rappresentanza, ciò induce a tenere sempre ben distinti i due poteri



Il potere di rappresentanza è GENERALE ed INDEROGABILE, si estende quindi a TUTTI gli atti compiuti dagli amministratori muniti di rappresentanza, ne consegue che:

- il potere di rappresentanza non è soggetto al limite degli atti estranei all'oggetto sociale (a differenza del potere di gestione);
- eventuali limitazioni poste al potere di rappresentanza hanno efficacia solo nei rapporti interni mentre nei confronti esterni gli atti compiuti in violazione dei limiti di gestione rimangono validi ed impegnativi nei confronti dei terzi (salvo l'*exceptio doli*)

L'Amministratore che compie atti eccedenti il proprio potere di rappresentanza è responsabile ex art. 2392 c.c., soggetto a revoca per giusta causa ex art. 2383 c.c., soggetto a denuncia ex art. 2408 e 2409 c.c.



La tutela dell'affidamento del terzo fa sì che la società rimanga impegnata:

- indipendentemente da limitazioni volontarie (da statuto o da delibera degli organi competenti) ai poteri degli amministratori;
- indipendentemente dalle limitazioni legali ai poteri degli amministratori;
- anche nel caso di invalidità della delibera assembleare che nomina gli amministratori muniti di rappresentanza (2383, quinto comma); ovvero l'invalidità della deliberazione del consiglio che ha nominato l'amministratore delegato o che ha conferito la delega (2388, quinto comma, c.c. e 2391, terzo comma c.c.);
- anche nel caso di amministratore unico o delegato in conflitto di interessi;

La società può rendersi esente da responsabilità solo ove sia in grado di dimostrare (anche per presunzioni) che il terzo (i) conosceva o non poteva ignorare la carenza dei poteri; (ii) l'invalidità della nomina; (iii) il conflitto di interessi (*exceptio doli*)



- (CONFLITTO DI INTERESSI NELLE DECISIONI ESTERNE) I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
- (CONFLITTO DI INTERESSI NELL'ATTIVITA' DECISIONALE INTERNA) Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 gg.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.



L'art. 2387 c.c. prevede, per le spa ma è possibile una applicazione ancorchè non diretta anche da parte delle srl, che lo statuto possa prevedere particolari requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. In genere può essere nominato anche il non socio salvo che lo statuto disponga diversamente.

In questo caso si applica l'art.2382 c.c., previsto per **gli interdetti, gli inabilitati, i falliti**, che comporta l'ineleggibilità o la decadenza dalla carica dell'amministratore eletto in assenza di requisiti.

L'ineleggibilità è un vizio originario, ossia preesistente alla nomina dell'amministratore Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che sono stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

La decadenza è un vizio successivo, ossia interviene dopo la nomina dell'amministratore, quando viene meno un requisito necessario per mantenere l'incarico. Non serve una revoca assembleare perché la decadenza è un effetto automatico



La nomina **non è automaticamente nulla**.

La giurisprudenza e la dottrina ritengono che la delibera di nomina di un amministratore ineleggibile sia **annullabile e non nulla** per i seguenti motivi:

La delibera di nomina non è intrinsecamente invalida in sé stessa

- L'assemblea **ha deliberato correttamente**, secondo il quorum richiesto, e ha scelto una persona che, in astratto, avrebbe potuto essere amministratore.
- Il problema è che questa persona **non possedeva i requisiti richiesti dalla legge**, ma la delibera rimane comunque un atto della società finché non viene contestata.

Ne consegue che **può essere annullata** su richiesta della società, dei soci o di terzi interessati.

Inoltre, poiché l'**ineleggibilità porta alla decadenza automatica**, l'amministratore **perderebbe da subito il potere di rappresentanza** nonostante la delibera di nomina **resti formalmente valida finché non viene impugnata**.

Anche la decadenza deve essere formalmente eccepita e questo può esser fatto da: L'eccezione di decadenza può essere sollevata da **qualsiasi socio** della società, dagli altei **amministratori** (se presenti), dal **Collegio Sindacale**, dai **creditori** della società (se l'amministratore causa danni patrimoniali), da **terzi coinvolti nei rapporti con la società** (se vogliono contestare la validità degli atti)



Nel caso di una società unipersonale con un amministratore unico decaduto (che è anche unico socio) non essendoci organi di governance vocati ad intervenire La **Camera di Commercio** ha il **dovere** di garantire la correttezza e l'aggiornamento del **Registro delle Imprese (art.2190 c.c.)**, intervenendo d'ufficio in caso di irregolarità.

Tuttavia, in tali situazione, la Camera di Commercio **non può procedere autonomamente alla cancellazione dell'amministratore**, poiché ciò lascerebbe la società priva di organo amministrativo.

Pertanto, la Camera dovrebbe segnalare attraverso il Conservatore del Registro delle Imprese l'eccezione di decadenza al tribunale competente, affinché vengano adottate le misure necessarie, come assegnare alla società un termine per nominare un nuovo amministratore, nominare un amministratore giudiziario o avviare la procedura di liquidazione della società.

..



Le invalidità assembleari sono di tre tipi: quella più radicale è costituita dalla inesistenza, e successivamente dalla nullità, e infine dall'annullabilità

È giurisprudenza costante tra i vari casi che «è inesistente la delibera societaria» quando:

- a) è mancata la convocazione dell'assemblea
- b) è mancata la votazione
- c) non è stata raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge
- d) è mancata la rilevazione e la verbalizzazione
- e) è mancata la proclamazione del risultato.

Si ha *inesistenza* quando il procedimento di formazione della delibera non viene in essere o è interrotto per l'intervento di un fattore positivo o negativo che impedisce la sua realizzazione, secondo lo scopo.

Si ha invece *nullità* quando ricorra la violazione di norma ispirata a tutela degli interessi generali e non del singolo socio che è titolare del diritto di impugnazione

Sono *annullabili* tutte le delibere che non sono inesistenti o nulle.



Oltre ai casi di ineleggibilità potremmo avere i casi in cui l'amministratore venga nominato da una assemblea affetta da invalidità della delibera a causa di un vizio di convocazione sostanziale (per esempio convocazione da parte di un soggetto non legittimato come l'amministratore decaduto) che comporta la nullità della delibera ovvero formale che comporta l'annullabilità della delibera.

Aspetto	S.p.A. (art. 2377-2379 c.c.)	S.r.l. (art. 2479-ter c.c.)
Fonte normativa	Art. 2377 → annullabilità Art. 2379 → nullità	Art. 2479-ter (richiama solo art. 2377 per analogia)
Soggetti legittimati	Soci assenti/dissenzienti/astenuti Amministratori e sindaci	Solo soci non consenzienti (in generale)
Termine impugnazione	90 giorni per annullabilità 3 anni per nullità (salvo ordine pubblico)	90 giorni per decisioni illegittime Nessun termine per oggetto illecito/impossibile
Rinvio espresso	✗ Nessuno	✓ Solo all'art. 2377 (annullabilità)
Nullità	✗ Mancanza di requisiti essenziali ⚠ Oggetto illecito o impossibile ✦ Violazione di norme inderogabili	Solo oggetto illecito o impossibile



La durata dell'incarico

A. La durata:

- ▶ gli amministratori durano in carica tre esercizi per le spa (Il termine di tre anni fissato dall'articolo 2383 cod. civ. è inderogabile. Pertanto, lo Statuto può fissare una durata inferiore al suddetto lasso di tempo, ma mai superiore.) mentre la nomina per le srl può essere fino a revoca
- ▶ possono, salvo diversa disposizione statutaria, essere rieletti.

B. La cessazione dall'ufficio può avvenire:

- ▶ per **revoca** da parte dell'assemblea:
 - la revoca dell'incarico può essere effettuata dall'assemblea in ogni momento;
 - determina il risarcimento del danno solamente nell'ipotesi in cui la revoca sia priva di giusta causa. In questo caso si porrà il problema di determinare il *quantum* del risarcimento (al pari di quanto è previsto nel modello dualistico ex art. 2409-*novies* co. 5 cod. civ.).
- ▶ per la **rinuncia** da parte degli stessi amministratori (ha effetto immediato solo nel caso in cui rimarrà in carica la maggioranza degli amministratori diversamente essa produce effetto dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita)
- ▶ per la **decadenza** ove sopravvenga una delle cause di ineleggibilità;
- ▶ per **morte**.





Un esempio di revoca per giusta causa è regolamentata dall'art. 2390 del c.c., che impone agli amministratori il **divieto di concorrenza** con la società da loro amministrata. Difatti viene stabilito che gli amministratori, salvo diversa autorizzazione dell'assemblea dei soci:

- non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti;
- né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi;
- né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.



Attenzione

In caso di **inosservanza del divieto di concorrenza** l'incarico di amministratore può essere revocato d'ufficio e nei confronti dello stesso può essere avviata azione di risarcimento del danno.



Espressione	Significato reale
"Revoca dall'ufficio" (art. 2390 c.c.)	Revoca obbligatoria della carica, per giusta causa, in caso di violazione del divieto di concorrenza
Chi la dispone	L' assemblea oppure il tribunale , su istanza
Non significa	Revoca automatica o disposta dalla CCIAA



Venir meno degli amministratori per motivazioni diverse dalla scadenza del termine:

Deve analizzarsi, secondo quanto previsto dall'art. 2386 cod. civ., la disciplina della **sostituzione**:

► **Viene meno la minoranza degli amministratori:**

- In questo caso vige il regime della **cooptazione**: sono gli altri amministratori a nominare, con delibera approvata dal collegio sindacale, provvisoriamente quelli mancanti fino alla prossima assemblea;

► **Viene meno la maggioranza degli amministratori:**

- in questo caso gli amministratori superstiti dovranno convocare l'assemblea che procederà alle nuove nomine

► **Vengono meno tutti i componenti:**

- Il collegio sindacale convoca con urgenza l'assemblea. In questa ipotesi spetta all'organo di controllo, medio tempore, gestire l'impresa.

CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT



Nel caso di società a responsabilità limitata in cui non c'è il collegio sindacale

Molti statuti moderni inseriscono meccanismi di **nomina provvisoria**, ad esempio:
“In caso di cessazione dell'intero organo amministrativo, i soci provvedono a convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.”

Si applica l'**art. 2385 c.c. per analogia**, che prevede:

"In caso di cessazione dell'intero consiglio di amministrazione, gli amministratori cessati restano in carica per il compimento degli atti urgenti, fino alla ricostituzione dell'organo.«

Se muore l'amministratore si ha un vuoto di governance in assenza di disciplina statutaria apposita (indispensabili nelle unipersonali con amministratore anche socio).

Non vi sarebbe in questo caso – nell'immediato - alcun socio che possa convocare l'assemblea o procedere allanomina.

La nomina degli amministratori dipende da una votazione articolata che consiste nella scelta delle persone da eleggere. È certamente principio inderogabile che il voto degli amministratori, sia esso favorevole, contrario e astenuto deve essere espresso e non può essere né tacito né presunto.

Altro requisito è che il voto deve corrispondere ad una ineliminabile libertà di scelta da parte dell'azionista e così egli deve potere cancellare o sostituire i candidati proposti con persone di suo gradimento.

Deve reputarsi pertanto nulla una votazione mediante schede che contengano un elenco di candidati non suscettibile di sostituzioni.

Chi vota sono i soci, chi rileva è il presidente dell'assemblea o il segretario.

Una votazione non rilevata e non verbalizzata dà luogo ad un procedimento di nomina inesistente, sul piano giuridico

la **CCIAA potrebbe intervenire** in base all'art. **2190 c.c.** per:

Segnalare l'irregolarità,

- Invitare alla regolarizzazione,
- Iscrivere d'ufficio la cessazione,
- Attivare il Tribunale

Nel frattempo, **la società è paralizzata**, perché **non ha un organo amministrativo**.

Siamo quindi di fronte a una **causa di scioglimento**, ex art. **2484, comma 1, n. 3 c.c.**:

“La società si scioglie per l'impossibilità di funzionare.”

Situazione	Effetto	Chi può agire
Muore amministratore-socio unico	Società senza socio attuale e senza organo gestorio	Eredi (se accettano l'eredità)
Nessuno accetta l'eredità	Società "sospesa", rischio di scioglimento	Terzi o CCIAA → Tribunale
Riconosciuta l'impossibilità di funzionamento	Scioglimento e nomina liquidatore giudiziale	Tribunale ex art. 2485 c.c.



Scadenza del termine

Il regime di prorogatio è previsto per evitare la paralisi dell'organo amministrativo.
Pertanto, la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto soltanto dal momento in cui vi sia l'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori sino a quel momento gli amministratori restano in carica

